

Codice DB1604

D.D. 15 novembre 2011, n. 502

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione": Asse III - Attività III.2.2 - "Riqualificazione aree degradate": piano integrato di sviluppo urbano (PISU) del Comune di Biella. Approvazione Convenzione. Impegno di spesa di euro 2.560.000,00 (cap. vari bilancio 2011)

Il Programma operativo regionale (di seguito: P.O.R. o Programma) 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" pone, fra gli obiettivi strategici, il recupero ed il riuso di aree – urbane e periurbane - che presentino caratteristiche di degrado al fine di una loro riqualificazione e rigenerazione nell'ottica di incremento della competitività dei territori e del miglioramento delle performance ambientali.

In particolare, nell'ambito dell'Asse III è prevista l'attività III.2.2 (Riqualificazione aree degradate) di sostegno ad interventi di riqualificazione di quartieri urbani caratterizzati da elevati livelli di degrado sociale, economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con il contesto urbano.

Con deliberazione n. 47-12882 del 21.12.2009 la Giunta regionale ha approvato i contenuti generali di una misura di sostegno agli interventi di riqualificazione di quartieri urbani demandando alla Direzione regionale competente in materia di Attività produttive l'adozione di tutti gli atti necessari per attivare la misura.

Premesso che:

- con determinazione n. 265/DB1604 del 11/10/2010 è stato approvato il disciplinare ed i relativi allegati, per l'accesso ai contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione di aree degradate in ambiti urbani dei Comuni capoluogo di Provincia stabilendo una dotazione finanziaria di €90.000.000,00;

➤ l'art. 13 – 4° comma del predetto Disciplinare prevede che a seguito dell'adozione del provvedimento di ammissione a finanziamento del Programma di riqualificazione urbana (nella forma di dossier di candidatura), venga stipulata una apposita convenzione fra la Direzione regionale competente (Direzione Attività produttive) ed il Comune capoluogo di provincia; tale convenzione è finalizzata a regolamentare la fase di attuazione del Programma, conformemente alle prescrizioni del Disciplinare.

Considerato che:

➤ in data 25/01/2011 il Comune di Biella ha presentato il dossier di candidatura relativo al P.I.S.U. denominato: "Biella: Rivitalizzazione economica e qualificazione urbana dal Piano al Piazzo" così articolato:

- investimento complessivo €18.122.400,00:
 - contributo pubblico richiesto a valere sul POR FESR 2007/2013 €12.800.000,00;
 - risorse apportate o reperite dal Comune di Biella €5.322.400,00.

➤ con determinazione dirigenziale n. 309/DB1602 del 29/07/2011 è stata disposta l'ammissione a contributo del Programma integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.) del comune di Biella-denominato: "Rivitalizzazione economica e qualificazione urbana dal Piano al Piazzo" - così come configurato nell'allegato 1 facente parte della stessa determinazione,

Considerato altresì che

➤ ai sensi dell'art. 9 "Forma, Entità e modalità di erogazione dei contributi" del disciplinare approvato con la determinazione n. 265/DB1604 del 11/10/2010 "La prima quota, pari al 20% del contributo pubblico assegnato al PISU, potrà essere erogata a titolo di anticipazione a seguito della valutazione del Dossier di candidatura e dell'ammissione a finanziamento del PISU", si rende necessario impegnare la somma di €2.560.000,00 a valere sui fondi di cui ai cap. 260582/2011 – 260162/2011 e 260372/2011

IL DIRETTORE

Visto l'art. 95 secondo comma dello Statuto

visto l'art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23

vista la legge regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 "Legge Finanziaria per l'anno 2011";

vista la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011 – 2013";

vista la circolare Prot. N.18382/DB0900 del 30/06/2010 della Direzione Risorse Finanziarie;

vista la D.G.R. n. 18 – 2321 del 12/07/2011 con cui la Giunta Regionale ha approvato il programma operativo assegnando le risorse ai competenti centri di responsabilità amministrativa;

determina

1) di approvare lo schema di Convenzione - allegato A) - tra la Regione Piemonte e il Comune di Biella che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per l'attuazione del Piano integrato di sviluppo urbano denominato "Rivitalizzazione economica e qualificazione urbana dal Piano al Piazzo" nell'ambito del Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a titolo dell'obiettivo "Competitività" ed occupazione" Asse III - Attività III. 2.2 – "Riqualificazione aree degradate in ambiti urbani";

2) di impegnare la somma di €2.560.000,00 a favore del Comune di Biella nel seguente modo:

- per €1.012.992,00 sul cap. 260582/2011 (assegnazione n. 100005) (imp. 3485) quota FESR;
- per €1.190.144,00 sul cap. 260162/2011 (assegnazione n. 100006) imp. 3487) quota Stato;
- per €356.864,00 sul cap. 260372/2011 (assegnazione n. 100572) (imp. 3488) quota Regione;

3) di dare atto che:

a. i fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono stati accertati con la determinazione del Responsabile alla Direzione Attività Produttive n. 126 del 22/03/2011 rispettivamente nella misura del 50% delle somme iscritte rispettivamente sul cap. 28845/2011 (accertamento n. 480) e sul cap. 21640/2011 (accertamento n. 481);

b. la disponibilità residua ad impegnare rispetto all'accertato sarà quantificata con successivo atto dirigenziale entro il termine del presente esercizio;

c. le risorse comunitarie e statali sopra impegnate sono soggette a rendicontazione;

4) di dare atto che la somma impegnata con il presente provvedimento sarà liquidata con atti debitamente vistati dal Responsabile del Settore Riqualificazione e Sviluppo del Territorio secondo le modalità stabilite dal disciplinare;

5) di demandare a successivi atti l'impegno delle restanti risorse in base alle richieste del soggetto beneficiario secondo le modalità stabilite dal disciplinare:

6) di provvedere alla stipula della convenzione suddetta.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a titolo dell'obiettivo "Competitività" ed occupazione"
Asse III - Attività III. 2.2 – “Riqualificazione aree degradate in ambiti urbani”

Convenzione tra la Regione Piemonte e il Comune di Biella per l'attuazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano denominato: “Biella rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il “Piano” e il “Piazzo”.

PREMESSO CHE:

Il Programma operativo regionale (di seguito: P.O.R. o Programma) 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a titolo dell'obiettivo “Competitività ed occupazione” pone, fra gli obiettivi strategici, il recupero ed il riuso di aree – urbane e periurbane - che presentino caratteristiche di degrado al fine di una loro riqualificazione e rigenerazione nell'ottica di incremento della competitività dei territori e del miglioramento delle performance ambientali.

In funzione di tale obiettivo, il Programma prevede un Asse di intervento - denominato Asse III: “Riqualificazione territoriale” - che si propone di finanziare, tra l'altro, interventi di riqualificazione urbana in un'ottica di sviluppo sostenibile. In particolare, nell'ambito dell'Asse III è prevista l'attività III.2.2 (Riqualificazione aree degradate) il cui obiettivo consiste nel sostegno ad interventi di riqualificazione di quartieri urbani caratterizzati da elevati livelli di degrado sociale, economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con il contesto urbano. L'attività in oggetto si attua mediante “Piani Integrati di Sviluppo Urbano” (di seguito: PISU) che costituiscono, ciascuno, un insieme di interventi coordinati ed integrati finalizzati al miglioramento della competitività, della coesione sociale e della sostenibilità delle realtà urbane oggetto di intervento.

Con deliberazione n. 47-12882 del 21.12.2009 la Giunta regionale, ha approvato i contenuti generali di una misura di sostegno agli interventi di riqualificazione di quartieri urbani caratterizzati da elevati livelli di degrado sociale, economico e fisico

per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con il contesto urbano, da finanziarsi a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013.

Con determinazione n. 265 del 11.10.2010 è stato approvato il Disciplinare che ha definito l'impostazione generale e l'articolazione progettuale cui devono attenersi i Comuni Capoluogo di Provincia nell'elaborazione del P.I.S.U. da proporre a cofinanziamento a valere sul P.O.R., regolamentando le modalità formali di accesso ai contributi pubblici, le modalità di quantificazione ed erogazione, di rendicontazione delle spese ammissibili, gli obblighi e vincoli gravanti sui Comuni in quanto beneficiari del cofinanziamento, i controlli ed il monitoraggio degli interventi ammessi a cofinanziamento nonché casi e modalità di revoca del finanziamento.

L'art. 13 – 4° comma - del predetto Disciplinare prevede che a seguito dell'adozione del provvedimento di ammissione a finanziamento del P.I.S.U., venga stipulata una apposita convenzione fra la Direzione regionale alle Attività produttive ed il Comune capoluogo di Provincia; tale convenzione è finalizzata a regolamentare la fase di attuazione del Piano, conformemente alle prescrizioni del Disciplinare.

In data 25/01/2011 il Comune di Biella ha presentato il dossier di candidatura per il finanziamento del P.I.S.U. e con determinazione n. 309 del 29/07/2011 è stata disposta l'ammissione a finanziamento (a valere sul P.O.R. F.E.S.R.), del P.I.S.U. denominato "Biella rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il Piano e il Piazza".

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA

Regione Piemonte (omissis), rappresentata dal Direttore della Direzione Attività Produttive, dott. Giuseppe BENEDETTO (omissis), all'uopo autorizzato e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello, 165;

E

Comune di Biella (omissis), rappresentato dal....., Sig....., nato a
il.....all'uopo autorizzato e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso
.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Condizioni generali)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto della convenzione)

La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione di un "Piano Integrato di Sviluppo Urbano" (PISU) denominato: 'Biella rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il "Piano" e il "Piazzo", così come approvato con determinazione n. 309 del 29/07/2011.

Art. 3 (Risorse programmaticamente assegnate)

La Regione si impegna a cofinanziare a valere sul Programma operativo regionale 2007/2013 (POR) finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a titolo dell'obiettivo "Competitività" ed occupazione" Asse III - Attività III. 2.2 – "Riqualificazione aree degradate" il "P.I.S.U. denominato "Biella rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il "Piano e il Piazzo" approvato con determinazione n. 309 del 29/07/2011, e dettagliato nell'allegato 1 alla presente convenzione.

A fronte dell'ammontare complessivo di tutti gli interventi del P.I.S.U. pari ad €. 18.122.400,00, l'importo del contributo a carico del P.O.R. FESR è stabilito in complessivi €. 12.800.000,00 ed è ripartito sulle singole componenti del PISU così come specificato nell'allegato 1.

Gli importi sopra indicati sono riferiti alle componenti di costo ed alla loro entità quali esposti nel dossier di candidatura approvato dalla Regione e sono pertanto suscettibili di variazione come di seguito specificato nella presente convenzione.

Art. 4 (Attività di Progetto)

La Città di Biella è tenuta a presentare, in conformità a quanto previsto dall'art.11 del Disciplinare, la scheda tecnica di identificazione di ogni intervento incluso nel P.I.S.U. ed ammesso a finanziamento a valere sul P.O.R. nonché la documentazione a corredo prescritta dal precitato art. 11 del Disciplinare entro:

- 20 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto definitivo, nel caso di interventi consistenti in opere e lavori;
- 20 giorni dalla definizione puntuale (sotto il profilo finanziario, della tempistica e delle modalità di attuazione) dell'azione, nel caso di interventi diversi da opere o lavori.

A seguito dell'istruttoria effettuata nei successivi 20 giorni (entro 40 giorni se soggetto a parere della Struttura Tecnica Regionale) dalla Direzione Attività Produttive, sulla scheda tecnica di identificazione dell'intervento e della documentazione a corredo nonché a seguito dell'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture, il finanziamento a favore dello specifico intervento è rideterminato di conseguenza, con provvedimento dirigenziale notificato al beneficiario entro 35 giorni dalla presentazione della documentazione.

La facoltà di disporre delle economie di contributo, che matura con la presentazione della scheda intervento, relativa alla fase 2 di presentazione della documentazione tecnico-amministrativa, è applicabile fino al 31/12/2012; successivamente a tale data, le economie potranno essere, con determinazione dirigenziale, dedotte dal contributo assegnato al P.I.S.U. ed utilizzate a finanziamento di altri progetti afferenti la medesima od altra attività dell'Asse III del P.O.R.

Art. 5 (Attuazione del programma)

Il Comune beneficiario è tenuto ad attuare gli interventi e le azioni incluse nel P.I.S.U. conformemente a quanto indicato nel dossier di candidatura, nella documentazione a corredo della scheda tecnica d'identificazione dell'intervento, aggiornata all'atto di presentazione della medesima, nelle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di ammissione a finanziamento ed in coerenza con i relativi cronoprogrammi di spesa (allegato I) e di realizzazione degli interventi (allegato II), eventualmente aggiornati a seguito della definizione delle schede di intervento.

Art. 6 (Comitato di pilotaggio del P.I.S.U.)

All'attuazione del PISU sovrintende il Comitato di pilotaggio (di seguito: Comitato) costituito nelle forme e nei modi previsti dall'art. 7 del Disciplinare. I criteri e le modalità di funzionamento del Comitato saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Il Comitato, in particolare svolge le seguenti funzioni:

- è incaricato della sorveglianza operativa sulla gestione, il monitoraggio, il controllo, la valutazione in itinere e finale del PISU;
- propone iniziative di informazione e comunicazione delle attività realizzate;
- consente spostamenti di risorse tra i vari interventi previsti nel PISU, eventuali modifiche non sostanziali del PISU, l'utilizzo di eventuali economie per ulteriori interventi nei limiti del 7% del quadro economico di spesa ammesso a finanziamento. L'utilizzo nell'ambito del PISU di eventuali economie che eccedono la soglia del 7% dovrà essere autorizzata dall'Autorità di Gestione (AdG) del POR;
- verifica la rispondenza delle attività realizzate nell'ambito del PISU rispetto agli obiettivi delineati, il grado di attuazione degli interventi contenuti nella proposta progettuale approvata e la corretta ed efficiente attuazione del PISU; per lo svolgimento di tali attività, il Comitato si avvale delle risultanze del monitoraggio e delle rendicontazioni periodiche della spesa;
- esprime all'AdG il proprio parere su eventuali varianti sostanziali al PISU, o variazioni nelle modalità d'esecuzione dei singoli interventi del PISU, per la relativa autorizzazione di cui all'art 16 del Disciplinare;
- può proporre l'adozione di eventuale provvedimento di revoca parziale o totale del contributo concesso a favore del PISU, qualora si verificano fattispecie elencate all'art. 19 del Disciplinare.

Il comitato di pilotaggio può richiedere in ogni momento al responsabile di controllo, informazioni in ordine allo stato di avanzamento della spesa. I responsabili dell'istruttoria delle schede tecniche di identificazione dei progetti e della documentazione a corredo relazionano al Comitato di pilotaggio in ordine agli esiti della loro attività istruttoria.

Art. 7 (Variazioni sostanziali al P.I.S.U.)

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo in ordine a modifiche non sostanziali del PISU, il beneficiario può proporre variazioni ai contenuti del PISU funzionali ad una sua maggiore efficacia o imposte da circostanze sopravvenute. In tal caso, le variazioni possono essere consentite dall'AdG, sentito il Nucleo di valutazione di cui all'art 12 del Disciplinare ed il Comitato di pilotaggio del P.I.S.U. ed ammesse al cofinanziamento del POR.

Art. 8 (Erogazione dei contributi)

La prima quota, pari al 20% del contributo pubblico assegnato al PISU, ovvero pari ad € 2.560.000,00, sarà erogata a titolo di anticipazione, su specifica richiesta del Comune beneficiario.

Ulteriori quote di contributo pubblico, fino al 75% del contributo concesso al PISU, saranno erogate dietro presentazione di specifica richiesta da parte del Comune beneficiario, sulla base dell'ammontare complessivo dell'investimento di 18.122.400,00 euro con le seguenti modalità:

- in corrispondenza di uno stato di avanzamento della spesa pari al 15% dell'ammontare dell'investimento ammesso a finanziamento, documentato dalle spese effettivamente sostenute dal beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti), sarà erogato un ulteriore 15% del contributo concesso;
- in corrispondenza di uno stato di avanzamento della spesa pari al 30% dell'ammontare dell'investimento ammesso a finanziamento, documentato dalle spese effettivamente sostenute dal beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti), sarà erogato un ulteriore 15% del contributo concesso;
- in corrispondenza di uno stato di avanzamento della spesa pari al 45% dell'ammontare dell'investimento ammesso a finanziamento, documentato dalle spese effettivamente sostenute dal beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti), sarà erogato un ulteriore 15% del contributo concesso;
- in corrispondenza di uno stato di avanzamento della spesa pari al 60% dell'ammontare dell'investimento ammesso a finanziamento, documentato dalle spese effettivamente sostenute dal beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti), sarà erogato un ulteriore 15% del contributo concesso;

- in corrispondenza di uno stato di avanzamento della spesa pari al 75% dell'ammontare dell'investimento ammesso a finanziamento, documentato dalle spese effettivamente sostenute dal beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti), sarà erogato un ulteriore 15% del contributo concesso.

Il saldo del contributo concesso pari al 5% sarà erogato ad avvenuto collaudo (così come definito dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) di tutti gli interventi del PISU relativi ad opere e lavori, alla presentazione di una relazione che attesti il completamento degli interventi non consistenti in opere e lavori e ad avvenuta rendicontazione del totale della spesa ammessa relativa a tutti gli interventi inclusi nel P.I.S.U. - attualmente quantificata in €. 18.122.400,00 - effettivamente sostenuta e quietanzata dal beneficiario.

Inoltre dovrà essere presentata una verifica finale (da effettuarsi in conformità, al successivo articolo 15) subordinatamente all'esito favorevole degli eventuali controlli di "primo livello" nel frattempo attivati dalla Regione, entro 3 mesi dal ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo pubblico concesso.

Le richieste di erogazione (in anticipazione, a stati di avanzamento e a saldo) da parte del Comune dovranno essere redatte conformemente alla modulistica che sarà messa a disposizione del beneficiario dalla Direzione regionale competente ed essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente beneficiario o persona a ciò legittimata.

Art. 9 (Rendicontazione delle spese)

Il beneficiario è tenuto a rendicontare esclusivamente le spese afferenti le azioni e gli interventi che costituiscono oggetto di finanziamento a valere sul POR ed a relazionare sullo stato di realizzazione degli interventi non finanziati a valere sul POR. Ai fini del conseguimento della soglia di avanzamento lavori che dà titolo all'erogazione di quote del contributo, sono prese in considerazione esclusivamente le spese afferenti gli interventi oggetto di cofinanziamento a valere sul POR, inclusi nel dossier di candidatura presentato dalla Città di Biella e approvato dalla Regione Piemonte.

In conformità a quanto previsto dall'art.15 comma 4 del disciplinare il Comune di Biella è tenuto a presentare rendicontazioni in itinere alle scadenze previste in tale disposizione.

Il Comune di Biella si impegna a rendicontare l'ammontare complessivo degli interventi inclusi nel dossier di candidatura, anche per quanto eccede il costo totale ammesso a contributo POR - FESR.

Art. 10 (Controlli)

La Regione Piemonte (o altro soggetto da essa incaricato) effettuerà dei controlli, sia in itinere che successivamente al completamento degli interventi attuativi del PISU, anche presso la sede del beneficiario e/o il sito dove viene realizzato ciascun intervento.

Tali controlli sono finalizzati, fra l'altro, a verificare:

- l'effettivo stato di avanzamento (fisico e finanziario) dell'intervento;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria e dal Disciplinare;
- la veridicità delle dichiarazioni dei beneficiari che costituiscono il riferimento ed il presupposto dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo.

Art. 11 (Obblighi del Beneficiario)

Il beneficiario è tenuto a mantenere una contabilità separata dell'intervento ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento. Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati dalla Regione, dall'Amministrazione statale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

La documentazione di ciascun intervento deve essere conservata dal beneficiario ed eventualmente messa a disposizione degli organismi suddetti fino al 31 dicembre 2020.

Art. 12 (Informazione e Pubblicità)

Conformemente a quanto stabilito all'art. 23 del Disciplinare il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico circa la provenienza dei fondi che cofinanziano il PISU ed i

singoli interventi che lo compongono, ed in particolare circa il fatto che essi sono cofinanziati con risorse dell'Unione Europea mediante il Fondo europeo di sviluppo regionale, della Regione Piemonte, dello Stato italiano.

Per tali attività di pubblicizzazione ed informazione al pubblico il beneficiario dovrà attenersi strettamente a quanto prescritto dagli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1028 del 8/12/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione della presente prescrizione costituisce causa di revoca parziale del finanziamento.

Art. 13 (Norma finale e di rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione di si applicano le disposizioni contenute o richiamate nel Disciplinare.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, lì